

Codice A1813A

D.D. 28 aprile 2016, n. 966

R.D. 523/1904 e l.r. 12/2004. Domanda del Comune di Colletterto Giacosa (TO) per il rilascio di autorizzazione idraulica per la ricostruzione di un ponticello in legno pedonale e per taglio della vegetazione in alveo demaniale nel rio Valassa in Comune di Colletterto Giacosa (TO).

Con nota pervenuta in data 01/04/2016 prot. n. 1720 il Comune di Colletterto Giacosa ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di un ponticello pedonale sul rio Valassa, demaniale in sostituzione dell'esistente in precarie condizioni di stabilità e per taglio della vegetazione in alveo. La struttura è prevista in acciaio cor-ten e soletta in tavolato in legno. La struttura in acciaio sarà appoggiata su cordolo in c.a. su scogliere in massi esistenti. La luce del ponticello sarà di m. 8,70 con larghezza di m. 2,30. I parapetti sono previsti in acciaio cor-ten. E' previsto inoltre il taglio della vegetazione a monte e a valle della nuova infrastruttura stradale, di valore nullo in quanto da prelevare nell'alveo attivo. Sono stati esaminati gli elaborati progettuali trasmessi, unitamente ad una verifica idraulica dalla quale emerge che la sezione di deflusso è caratterizzata da un franco libero di sicurezza di m. 2,65 calcolato su una portata duecentennale. Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 38 in data 04 agosto 2015 ed è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02 settembre 2015 senza osservazioni/opposizioni.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionario incaricato del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi, ritenendo l'opera idonea e ammissibili di sanatoria,

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- vista la l.r. 4/2009 ed il regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 8/R del 20.09.2011;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

di autorizzare ai fini idraulici sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Colletterto Giacosa per i lavori da eseguire , nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nelle planimetrie allegate all'istanza. subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere esistenti potranno essere introdotte senza la preventiva autorizzazione;
2. è a carico dei richiedenti l'onere conseguente e la sicurezza idraulica, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua;
3. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
4. il taglio dovrà essere eseguito solo nell'alveo attivo, e sarà finalizzato all'eliminazione delle aggregazioni arboree che possono essere causa di impedimento o ostacolo al regolare deflusso delle acque o che possano determinare instabilità delle sponde. Dovrà essere effettuato l'abbattimento degli esemplari instabili, senescenti o deperenti ovvero con apparato radicale esposto, senza sradicamento delle ceppaie, avendo cura di mantenere quelle più giovani, flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente, garantendo la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali aventi stabilità fisico-meccanica; IL valore della vegetazione è da considerarsi nullo come indicato dalla L.R. 12/2004 – Concessioni Brevi lettera n), aggiornamento canoni e concessioni - poiché eseguito in alveo attivo, costituito pertanto dal fondo alveo naturale e dalle sponde.
5. è obbligo di procedere alla raccolta ed allontanamento del materiale d'esbosco dalle zone inondabili;
6. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. le operazioni in alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, rimanendo a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica;
8. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da

parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi,

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Adriano Bellone